

# Proposta del DFGP circa la procedura di esame preliminare

del 5 settembre 1997

Viste le deliberazioni delle commissioni costituzionali delle Camere federali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) propone di sostituire l'articolo 95 dell'*avamprogetto di legge sul Tribunale federale (AP-LTF)*, elaborato dalla Commissione peritale mediante l'articolo seguente:

## **Art. 95** Inammissibilità del ricorso

<sup>1</sup>Il Tribunale federale dichiara il ricorso totalmente o parzialmente inammissibile quando:

- a. sia manifestamente irricevibile;
- b. sia manifestamente infondato;
- c. sia fatta valere una violazione del diritto che non può essere decisiva ai fini dell'esito della procedura;
- d. i motivi di ricorso fatti valere non siano sufficientemente fondati;
- e. la decisione impugnata concordi con la sua giurisprudenza pubblicata ufficialmente e non vi sia motivo di riesaminarla;
- f. il modo di procedere sia queruloso o altrimenti abusivo.

<sup>2</sup>In quanto il ricorso concerna una causa civile di carattere patrimoniale dal valore litigioso inferiore a 20 000 franchi o una decisione giusta l'articolo 86, il Tribunale federale lo dichiara inoltre inammissibile qualora non sia posto alcun quesito giuridico di fondamentale importanza.

## *Note esplicative*

La funzione di tale disposizione è in accordo con la procedura di esame preliminare, così come proposta dalla Commissione peritale. In linea di massima si può quindi fare riferimento alle note esplicative relative agli articoli 94 segg. AP-LTF, nonché al numero 5.3.3 del rapporto finale della Commissione peritale. Esistono tuttavia differenze:

Diversamente da quanto previsto dall'articolo 95 AP-LTF, la proposta del DFGP *non* affida la dichiarazione d'inammissibilità all'apprezzamento del Tribunale federale. Qualora sia dato un motivo d'inammissibilità, il Tribunale federale *deve* dichiarare il ricorso parzialmente o totalmente inammissibile (*cpv. 1*).

Differiscono inoltre i motivi d'inammissibilità.

- Quelli di cui alle *lettere a, c, d e f* coincidono con i motivi d'inammissibilità giusta l'articolo 95 capoverso 1 AP-LTF.

- Il motivo d'inammissibilità di cui alla *lettera b* è invece nuovo. Esso concerne le possibilità di successo del ricorso. Sono inammissibili i ricorsi manifestamente infondati e quindi senza prospettive di successo. In primo piano si situa l'infondatezza dal punto di vista materiale. In quanto un ricorso sia privo di possibilità di successo dal punto di vista formale, si applica il motivo d'inammissibilità di cui alla lettera a.
- Giusta la *lettera e*, sono inammissibili i ricorsi diretti contro decisioni che concordano con la giurisprudenza del Tribunale federale ufficialmente pubblicata. Non è necessario che il Tribunale si pronunci in merito alle stesse questioni giuridiche trattate già nel corso di decisioni precedenti. In tal modo non s'intende affatto ostacolare l'evoluzione della giurisprudenza. Se vi è motivo di riesaminare la giurisprudenza, ad esempio poiché la decisione di principio risale a molti anni addietro o è stata criticata in modo pertinente dalla dottrina, il ricorso è ammissibile nonostante la decisione impugnata concordi con la giurisprudenza ufficialmente pubblicata. Tale motivo d'inammissibilità non è ovviamente dato quando sono posti *nuovi* quesiti giuridici, i quali non figurano nella giurisprudenza (pubblicata).

Il *capoverso 2* conferma il valore litigioso per le cause civili di carattere patrimoniale, elevandolo da una parte a 20 000 franchi, relativizzandolo tuttavia dall'altra, nella misura in cui i ricorsi concernenti una causa civile di carattere patrimoniale dal valore litigioso inferiore a 20 000 franchi sono parimenti ammissibili, qualora sia posto un quesito giuridico di fondamentale importanza. L'aumento a 20 000 franchi appare modesto, se si considera che un adeguamento al rincaro dei vigenti valori litigiosi di 8 000 franchi, immutati dal 1960, darebbe quale risultato un importo di 30 000 franchi circa. L'aumento è inoltre ragionevole, poiché, secondo il sistema di cui al *capoverso 2*, è dato l'accesso al Tribunale federale anche per le controversie dal valore litigioso assai contenuto, in quanto sia posto un quesito giuridico di fondamentale importanza.

Per quel che concerne l'ammissibilità del ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, nonché contro le misure cautelative ai sensi dell'articolo 86 AP-LTF, vanno fatte due precisazioni: affinché possano essere prese in considerazione quale oggetto d'impugnazione del ricorso, tali decisioni devono arrecare un danno irreparabile o, mediante l'accoglimento del ricorso, devono poter condurre immediatamente a una decisione finale (art. 86 cpv. 1 AP-LTF). Se una o l'altra delle due condizioni è adempiuta, va inoltre posto un quesito giuridico di fondamentale importanza, altrimenti il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile giusta il *capoverso 2*. Tale doppia restrizione è necessaria poiché i motivi d'inammissibilità di cui al *capoverso 1* sarebbero a malapena sufficienti a contenere in modo efficace l'eventuale flusso di ricorsi (segnatamente contro le decisioni pronunciate giusta l'art. 145 CC). Nella misura in cui si ripercuotano sulla decisione finale, le decisioni pregiudiziali e incidentali nonché le misure cautelative possono essere controllate dal Tribunale federale nell'ambito di un eventuale ricorso contro la decisione finale (cfr. art. 86 cpv. 2 AP-LTF).